

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 gennaio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 13.

**Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023.** (21R00337).....

Pag. 1

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2021, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).** (21R00356).....

Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2021, n. 5.

**Sviluppo delle forme associative della medicina generale.** (21R00357).....

Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2021, n. 084/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).** (21R00302).....

Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2021, n. 085/Pres.

**Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei Voucher TURESTA in FVG a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).** (21R00303).....

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2021, n. 088/Pres.


**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020.** (21R00304).....

Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. 091/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (Halymorpha halis), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13/03/2019.** (21R00305).....

Pag. 22





**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 13.

**Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 30 dicembre 2020, n. 73)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

## Art. 1.

*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023*

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2021 e di competenza per gli anni 2022 e 2023, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

- a) anno 2021:  
 entrate competenza: 2.032.018.057,59  
 cassa: 2.396.209.346,12  
 spese competenza: 2.032.018.057,59  
 cassa: 2.396.209.346,12
- b) anno 2022:  
 entrate competenza: 1.435.635.435,63  
 spese competenza: 1.435.635.435,63
- c) anno 2023:  
 entrate competenza: 1.404.141.488,64  
 spese competenza: 1.404.141.488,64.

## Art. 2.

*Allegati al bilancio di previsione finanziario*

1. Sono approvati, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023:

a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;

b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011);

c) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (art. 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011);

e) prospetto concernente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133);

f) nota integrativa (art. 11, comma 4, lettera o), del decreto legislativo 118/2011).

## Art. 3.

*Programmazione dei lavori pubblici*

1. Sono approvati il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e il relativo elenco annuale, allegati alla presente legge.

## Art. 4.

*Allegati*

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 39, comma 11, del decreto legislativo n. 118/2011, i seguenti allegati:

- a) elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (allegato A);  
 b) elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste (allegato B).

## Art. 5.

*Variazioni di bilancio*

1. La Giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011, a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.

## Art. 6.


*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2020

*Il Presidente: LAVELAZ**(Omissis)*.

21R00337



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2021, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6S5 del 16 febbraio 2021)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
CONVOCATO IN VIDEOCONFERENZA HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Nonne in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.»

2. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2018 è sostituita dalla seguente: «*c*) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2018 sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

*d-ter*) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;

*d-quater*) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e, sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;

*d-quinquies*) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.».

4. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2018 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.».

5. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024.».

6. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2018 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all'art. 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2018*

1. All'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2018 le parole «, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane» sono soppresse e dopo le parole: «da attività di» sono inserite le seguenti: «avvio al».

2. All'art. 6, comma 3, lettera *a*), della legge regionale n. 1/2018, le parole «, intesa anche come autocompostaggio» sono soppresse.

Art. 3.


*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2018*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Ambiti territoriali ottimali*). — 1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato *A-bis* e costituiti dai comuni di cui all'allegato *A-ter*.

2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.



4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:

a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:

1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;

2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;

3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;

4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003.

5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:

a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;

c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;

e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;

f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.».

#### Art. 4.

##### *Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 1/2018*

1. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2018, dopo le parole «in forma associata secondo» sono inserite le seguenti: «il sub-ambito o».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2018*

1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2018 la parola «ambito» è sostituita dalla seguente: «sub-ambito».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'art. 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 33, denomi-

nati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 5.».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2018 è sostituita dalla seguente: «b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 5-bis;».

4. All'art. 9, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2018 le parole «, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea,» sono soppresse.

5. All'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1/2018 le parole «, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,» sono soppresse.

6. All'art. 9, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 1/2018 le parole «, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,» sono soppresse.

7. All'art. 9, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 1/2018 le parole «, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee,» sono soppresse.

8. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2018 è inserito il seguente: «2-bis). Il piano d'ambito di area vasta di cui al comma 2, lettera a), per i comuni nei quali il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il cinquanta per cento il numero di abitanti residenti del comune stesso, definisce obiettivi specifici in base alla differenza tra abitanti equivalenti e abitanti residenti.».

9. I commi 3 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2018 sono abrogati.

10. All'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 1/2018 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai consorzi di area vasta interessati, sentita la conferenza d'ambito di cui all'art. 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 3».

#### Art. 6.


##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2018*

1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1/2018 le parole da «all'art. 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 4».

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2018 è inserito il seguente: «3-bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito



è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.».

4. All'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 1/2018, dopo le parole «tenendo conto» sono inserite le seguenti: «dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che».

5. La lettera *a)* del comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2018 è sostituita dalla seguente:

«*a)* approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;».

6. Dopo la lettera *e)* del comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2018 sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4;

*e-ter)* fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area-vasta che detengono partecipazioni in società in house.».

7. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2018 sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, e svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

*5-ter.* La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.».

8. Dopo la lettera *d)* del comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2018 sono inserite le seguenti:

«*d-bis)* predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;

*d-ter)* svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di Governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;

*d-quater)* svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 1/2018*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente: «1. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.».

2. All'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 1/2018, le parole «dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

3. All'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 1/2018, le parole «di area vasta» sono soppresse.

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 1/2018*

1. All'art. 16, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 1/2018, la parola «prodotti» è sostituita dalle seguenti: «di rifiuti smaltiti».

#### Art. 9.

##### *(Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2018)*

1. All'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 1/2018, la parola «ambito» è sostituita dalla seguente: «sub-ambito».

2. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 1/2018, la parola «ambito» è sostituita dalla seguente: «sub-ambito».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2018 sono inseriti i seguenti:


«*2-bis.* Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b-bis)*, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

*a)* 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;

*b)* 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;

*c)* 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

*2-ter.* Se non è raggiunto, a livello di subambito di area, vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b-bis)* e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di



abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di, area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 1/2018*

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno 2021:

- a) i consorzi di bacino di cui alla legge regionale n. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
- b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.».

2. L'allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

3. All'art. 33, comma 4, della legge regionale 1/2018, le parole «e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare» sono sostituite dalle seguenti: «. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'art. 10, comma 1,».

4. All'art. 33, comma 5, della legge regionale 1/2018, le parole «alle lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

5. All'art. 33, comma 6, della legge regionale 1/2018, le parole «quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2021».

6. Dopo il comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2018 è inserito il seguente: «8-bis. Qualora al decoro dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla legge regionale n. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.».

7. Il comma 10 dell'art. 33 della, legge regionale n. 1/2018 è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Inserimento dell'art. 33-bis nella legge regionale n. 1/2018*

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 1/2018 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta). — 1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'art. 9, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 7/2012 riferiti all'anno 2022.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'art. 7, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli abitanti serviti;
- b) la contiguità geografica;
- c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
- d) i costi del servizio;
- e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.

4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'art. 33, comma 2.

5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.

6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario *ad acta*».

#### Art. 12.

##### *Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 1/2018*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2018 è abrogata.



## Art. 13.

*Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 1/2018*

1. All'alinea dell'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 1/2018, la parola «tre» è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente:

«c-bis) «Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti» nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).».

3. All'art. 38, comma 4, della legge regionale n. 1/2018 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'art. 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'art. 33-bis.».

## Art. 14.

*Disposizioni in merito all'art. 18 della legge regionale n. 1/2018*

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2018, si applicano a partire dall'anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta di cui all'art. 9 della medesima legge su dati di produzione riferiti all'anno precedente.

## Art. 15.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 febbraio 2021

p. CIRIO  
Il Vicepresidente  
CAROSSO

(Omissis).

21R00356

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2021, n. 5.

**Sviluppo delle forme associative della medicina generale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 10S4 dell'11 marzo 2021)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
CONVOCATO IN VIDEOCONFERENZA HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e principi*

1. La presente legge ha la finalità di sviluppare le attuali forme associative della medicina generale riconoscendo all'assistenza primaria il ruolo cardine dell'assistenza territoriale, al fine di garantire l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità ed una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è prevista una incentivazione delle forme associative della «medicina di gruppo» e della «medicina di rete» previste dall'articolo 48, comma terzo, punto n. 12, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e disciplinate dall'articolo 54 dell'«Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.» vigente, successivamente denominato ACN.

Art. 2.

*Incentivazione delle forme associative della medicina generale*

1. A decorrere dall'anno 2021, per ciascun anno, il fondo a riparto per la qualità dell'assistenza di cui all'articolo 46 del vigente ACN è incrementato, per un importo pari a euro 10.000.000,00, al fine di favorire lo sviluppo delle forme associative della medicina generale, «medicina di gruppo» e «medicina in rete».

2. Ai medici di medicina generale in attesa di nulla osta per la costituzione di nuove forme associative di «medicina di gruppo» o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a euro 7 ai sensi dell'articolo 59, lettera B), comma 4, dell'ACN, e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, a euro 3,50 ed euro 4,00 ai sensi dell'articolo 59, lettera B), commi 6 e 7, dell'ACN.



3. Ai medici in attesa di nulla osta per la costituzione di nuove forme associative di «medicina in rete» o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a euro 4,70 euro ai sensi dell'articolo 59, lettera B), comma 4, dell'ACN e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, ad euro 3,50 ed euro 4,00 ai sensi dell'articolo 59, lettera B), commi 6 e 7, dell'ACN.

#### Art. 3.

##### *Obiettivi assegnati ai componenti delle forme associative*

1. L'indennità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, viene riconosciuta a fronte del raggiungimento di obiettivi che, unitamente agli indicatori specifici ed alle soglie di raggiungimento, sono definiti secondo le linee di attività individuate dagli accordi integrativi regionali e declinate a livello aziendale.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) attività di prevenzione e di medicina d'iniziativa, anche attraverso il *counselling* medico sugli stili di vita;

b) presa in carico della cronicità, anche attraverso la corretta gestione dei processi clinico-assistenziali e l'applicazione di specifici percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, definiti a livello regionale e aziendale e formulazione dei piani assistenziali individuali;

c) partecipazione alla sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale, attraverso l'appropriatezza clinica e prescrittiva nel rispetto delle esigenze di salute degli assistiti;

d) uso dei supporti informativi a sostegno delle attività cliniche ed assistenziali;

e) effettuazione di iniziative di formazione e di audit ai fini del miglioramento.

#### Art. 4.

##### *Messa a disposizione del personale delle aziende sanitarie locali*

1. Le aziende sanitarie locali, sentito il comitato aziendale di cui all'articolo 23 dell'ACN, possono mettere a disposizione il personale per progetti di collaborazione e implementazione delle attività delle medicine di gruppo nell'ambito dell'assistenza distrettuale, territoriale e domiciliare.

#### Art. 5.

##### *Piano di assistenza territoriale*

1. La Regione adotta un piano di assistenza territoriale con la costituzione di servizi a gestione infermieristica nell'ambito distrettuale delle aziende sanitarie locali e con il potenziamento della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, al fine di implementare i servizi di assistenza territoriali e domiciliari.

#### Art. 6.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo delle forme associative della medicina generale e dell'assistenza primaria per migliorare l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità, una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata e la riduzione delle liste di attesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle aziende sanitarie locali e dall'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES Piemonte), presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) lo sviluppo e il funzionamento dell'assistenza territoriale e domiciliare piemontese, in particolare nei territori montani o in zone disagiate;

b) la consistenza e le linee di attività delle forme associative della medicina generale attive nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale;

c) il contributo dato dall'incentivazione delle forme associative della medicina generale al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.


3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede per un importo pari a euro 8.000.000,00 con le risorse già iscritte nell'esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale) e per un importo pari a euro 2.000.000,00 con l'iscrizione nelle entrate per l'esercizio 2021, al titolo 2, tipologia 104, del contributo stabilito dalla Banca d'Italia per il potenziamento delle strutture di medicina generale sul territorio.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, a valere sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale) e incremento delle risorse sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).



## Art. 8.

*Norma finale*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00357

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2021, n. 084/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 3 giugno 2021, n. 22*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)»;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 3/2021 che reca misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese;

Visto in particolare il comma 3 del predetto art. 14 con cui si dispone che i contributi ivi previsti sono concessi con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005, per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 3/2021 che dispone che bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. «Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario»;

Tenuto conto che, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 14 e 28, della legge regionale n. 3/2021, si rende necessario intervenire a modifica del succitato regolamento n. 035/Pres./2017;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 727 del 14 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).**

(Omissis).

### Art. 1.

#### Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)).

### Art. 2.

#### Modifica al titolo del DPR n. 35/2017

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, dopo le parole «settore del terziario», sono aggiunte le seguenti: «e per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio».

### Art. 3.

#### Modifiche all'art. 1 del DPR n. 35/2017

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Disciplina organica del turismo», sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppoimpresa))»;

b) dopo la lettera a) del comma, è inserita la seguente:

«a-bis) concessione di incentivi per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio»;

### Art. 4.

#### Modifiche all'art. 2 del DPR n. 35/2017

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «al presente regolamento, ad eccezione dei contributi per il finanziamento del programma annuale proposto dal CAIT FVG per l'ammodernamento del settore terziario»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica.».

### Art. 5.

#### Modifiche all'art. 4 del DPR n. 35/2017

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Ammontare dell'incentivo). — 1. La misura massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, ovvero al:

a) 65 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 poste in essere da imprese esercenti attività di rivendita di generi di monopolio;

b) 80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j) dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005.».

### Art. 6.

#### Modifiche all'art. 5 del DPR n. 35/2017

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Divieto di cumulo). — 1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;

b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.

2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.».

### Art. 7.

#### Modifiche all'art. 6 del DPR n. 35/2017

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità). — 1. Possono beneficiare degli incentivi, le seguenti imprese, operanti nei settori di attività economica di cui all'allegato B al presente regolamento, anche associate o consorziate tra loro:

a) le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettere a) a j), della legge regionale n. 29/2005;

b) le imprese artigiane che svolgono attività di vendita, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 100, legge regionale n. 29/2005;

c) le micro, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 3/2021.

2. I soggetti beneficiari devono:

a) essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio al momento della presentazione della domanda o dal momento dell'avvio dell'iniziativa se precedente alla data di presentazione della domanda stessa, ai sensi dell'art. 23;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).



3. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

4. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale attiva sul territorio regionale.

5. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse tipologie di investimento, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione».

#### Art. 8.

*Inserimento art. 6-bis nel DPR n. 35/2017*

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Modifica degli allegati). — 1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 7 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «29/2005» sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 14, comma 3, lettera g) della legge regionale n. 3/2021»;

b) alla lettera e) del comma 1, le parole: «50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «100 euro»;

c) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 8 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 3, è inserita la seguente:

«d-bis) beni di importo inferiore a cento euro al netto dell'IVA»;

b) dopo la lettera e) del comma 3, è inserita la seguente:

«e-bis) spese forfettarie»;

c) al comma 4, le parole: «3.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

#### Art. 11.

*Inserimento art. 9-bis nel DPR n. 35/2017*

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Iniziativa di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 3/2021). — 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 3/2021, relative all'acquisto e all'attivazione di tecnologie, sono ammesse le seguenti spese comprese tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 75.000 euro, per:

a) creazione di siti orientati al commercio elettronico e per l'implementazione dei progetti di digitalizzazione;

b) lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet;

c) l'integrazione tra sistemi informativi aziendali quali CRM, ERP;

d) la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento;

e) lo sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);

f) l'integrazione con la dimensione del commercio on-line (omnicanalità);

g) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;

h) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing, la creazione o gestione di newsletter o mailing list e per l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento;

i) la sicurezza informatica;

j) l'acquisizione dei seguenti beni materiali:

1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;

2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;

k) l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:

1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza,

2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment system;

3) applicazioni e programmi per l'integrazione fra sistemi informativi aziendali;

l) l'utilizzo di piattaforme di crowdfunding;

m) l'acquisizione di servizi e il pagamento di canoni per l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a marketing digitale e l'acquisizione di forme di smart payment. La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di dodici mesi.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 14, comma 3, relative alla formazione del personale aziendale finalizzata al migliore utilizzo delle tecnologie, comprensiva di quella necessaria agli addetti alla gestione, manutenzione e controllo dei siti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse le seguenti spese, comprese tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento:

a) costi del corso di formazione ad esclusione di quelli relativi all'iniziale utilizzo del web;

b) tasse di iscrizione;

c) materiali traduzioni.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa;

b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera m);

d) spese per noleggio o leasing;

e) spese relative a canoni e contratti di manutenzione e assistenza;

f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;

g) acquisto di beni usati;

h) spese per pubblicità e promozione diverse da quelle di cui al comma 1, lettera e).».

#### Art. 12.

*Modifiche all'art. 11 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e disponibile sul sito internet della Conferenza delle regioni e delle province autonome all'indirizzo: www.regioni.it nella sezione dedicata alle fiere.», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

b) dopo la lettera c) del comma 4, è inserita la seguente:

«c-bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web»;

c) al comma 6, le parole: «2.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».



## Art. 13.

*Modifiche all'art. 17 del DPR n. 35/2017*

1. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: «punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti», sono sostituite dalle seguenti: «punti 1 per un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, punti 2 per assunzioni in numero superiore a 1».

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 21 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, dopo le parole: «della legge regionale n. 29/2005», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 3/2021 con le percentuali risultanti dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014»;

*b*) al comma 2, le parole «prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono,» sono soppresse;

*c*) al comma 4, le parole: «d'investimento previste dall'art. 100, comma 1, lettere da *a*), a *j*) della legge regionale n. 29/2005.», sono sostituite dalle seguenti: «di iniziative previste dal presente regolamento e riferite ad un'unica sede o unità locale»;

*d*) la lettera *b*) comma 6, è sostituita dalla seguente:

«*b*) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta».

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 22 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo il modello, distinto per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) dell'art. 1, approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio. I modelli di domanda sono pubblicati sul sito *internet* del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito *internet* ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.»;

*b*) alla lettera *a*) al comma 2, le parole: «indicate nello schema di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «richieste nel modello di domanda»;

*c*) la lettera *b*) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«*b*) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa dichiara:

1) di essere micro, piccola o media imprese commerciale, turistica, di servizio o artigiana che svolge attività di vendita, ovvero micro, piccola e media impresa commerciale attiva, in particolare, nei distretti del commercio;

2) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, in uno dei settori di attività economica elencati nell'allegato B al presente regolamento che possono beneficiare del contributo;

3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

4) di rispettare il limite «*de minimis*» di cui all'art. 2, comma 2;

5) il possesso di requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui agli articoli 17 e 20;

6) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).».

## Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 23 del DPR n. 35/2017*

1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Avvio dell'iniziativa*). — 1. Le iniziative possono essere avviate anche prima della presentazione della domanda di contributo, a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende la data della prima fattura o documento equivalente o la data del primo pagamento ovvero:

*a*) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;

*b*) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;

*c*) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente.

3. Sono riconosciute le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo purché non superino il cinquanta per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 25 del DPR n. 35/2017*

1. Al comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante»;

*b*) alla lettera *i*), le parole. «e l'irregolarità non è sanabile», sono soppresse;

*c*) dopo la lettera *k*), sono aggiunte le seguenti:

«*k-bis*) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

*k-ter*) l'ammontare della spesa già sostenute prima della presentazione della domanda, sia superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.».

## Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 26 del DPR n. 35/2017*

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi*). — 1. I contributi di cui all'art. 1 ad esclusione del finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, sono concessi dal CATT FVG con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri previsto dagli articoli 17 e 20.

2. Il CATT FVG entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di incentivo, approva le seguenti graduatorie:


*a*) graduatoria riferite alle domande di incentivo per le iniziative degli articoli 7, 8, 9, 9-bis e 13;

*b*) graduatoria riferita alle domande di incentivo per le iniziative di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;

*c*) graduatoria riferita alle domande di incentivo di cui al Capo II.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria territoriale.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il termine stabilito con apposito decreto del direttore centrale competente in materia di commercio.



5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, la concessione è disposta previa verifica del rispetto del massimale degli aiuti «*de minimis*» ricevuto dall'impresa beneficiaria, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.

6. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

7. Il CATT FVG comunica ai soggetti utilmente collocati in graduatoria l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

8. Le domande non finanziate entro il termine di cui al comma 4 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

9. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

10. Ai contributi di cui al presente regolamento si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 5.

Art. 19.

*Modifiche all'art. 27 del DPR n. 35/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, dopo le parole: «è presentata mediante PEC», sono inserite le seguenti: «e firmata digitalmente».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 28 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, a partire dal 1° gennaio dell'anno di approvazione del bando ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima del 1° gennaio dell'anno di approvazione del bando, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.»

b) al comma 6, dopo le parole: «o per mezzo di vaglia postale», sono sopresse.

Art. 21.

*Modifiche all'art. 29 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 29 del decreto del Presidente della Regione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «ricevimento della comunicazione», sono aggiunte le seguenti: «Sono ammesse variazioni di spesa all'interno dell'iniziativa di cui all'art. 7 nel rispetto di quanto disposto dal comma 2-bis.»

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'art. 17, comma 3, comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio.»

Art. 22.

*Modifiche all'art. 30 del DPR n. 35/2017*

1. All'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e) le parole: «nella misura del», sono sostituite dalle parole: «fino al»;

b) al comma 5-bis, le parole: «per ogni mancata assunzione a tempo indeterminato», sono sostituite dalle seguenti: «per ogni punto non attribuito»;

c) al comma 7, le parole: «nella misura del», sono sostituite dalle seguenti: «fino al».

Art. 23.

*Modifiche all'art. 32 del DPR n. 35/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «a quella di presentazione della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «all'1 gennaio dell'anno di approvazione del bando»;

b) alla lettera d) il numero: «60» è sostituito dal seguente: «70».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 34 del DPR n. 35/2017*

1. Alla lettera a) del comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, le parole: «in data successiva a quella di presentazione della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'1 gennaio dell'anno di approvazione del bando».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 35 del DPR n. 35/2017*

1. Il comma 6 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è abrogato.

Art. 26.

*Abrogazione dell'art. 47 del DPR n. 35/2017*

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è abrogato.

Art. 27.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: FEDRIGA*

**21R00302**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2021, n. **085/Pres.**

**Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei Voucher TUReSTA in FVG a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 maggio 2021 Supplemento Ordinario n. 16)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia



Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell'emergenza epidemologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza;

Visto in particolare l'art. 38, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale istituisce un sostegno ai nuclei familiari dei cittadini residenti sul territorio regionale a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso le strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa denominata «Voucher TURESTA in FVG»;

Considerato che l'art. 38 della legge 3/2021 rinvia ad un regolamento la fissazione dei requisiti e delle modalità di rimborso a favore delle strutture ricettive, aventi unità operative nella Regione e aderenti all'iniziativa di cui trattasi, degli importi dei Voucher utilizzati dai cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia presso le strutture stesse;

Visto il testo del «Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei «Voucher TURESTA in FVG» a favore dei residenti in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 14 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei «Voucher TURESTA in FVG» a favore dei residenti in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei «Voucher TURESTA in FVG» a favore dei residenti in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).**

(Omissis).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le modalità di concessione e di rimborso dei Voucher TURESTA in FVG ai residenti nel territorio regionale, al fine di favorire la domanda di servizi turistici offerti dalle strutture ricettive operanti nelle zone dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani oltre ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela de/l'UNESCO), di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B, C di svantaggio socio-economico dei territori montani: tutti i territori ricompresi così come individuati nell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000;

b) Strutture ricettive: le strutture ricettive di cui all'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), gestite in forma imprenditoriale, iscritte al registro delle imprese e attive alla data di adesione all'iniziativa di cui all'art. 5,

c) nucleo familiare: tutti i componenti facenti parte di uno stesso Stato di Famiglia, come risultante dagli atti dell'anagrafe comunale.

CAPO II

INIZIATIVA FINANZIABILE

Art. 3.

Requisiti e limiti di ammissibilità

1. I requisiti per accedere al Voucher TURESTA in FVG sono:

a) essere residenti in Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) trascorrere almeno tre pernottamenti presso le strutture ricettive aderenti all'iniziativa che hanno unità operative nei territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-



economico dei territori montani come definiti alla lettera a) art. 2, nei territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché nei territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO) elencati nell'Allegato A.

2. Ciascun residente può usufruire del Voucher una sola volta.

#### Art. 4.

##### *Intensità del Voucher*

1. L'importo del Voucher, è così definito:

a) euro 80 euro a persona e fino a un massimo di 320 euro per nucleo familiare, per almeno tre pernottamenti nelle strutture ricettive aderenti all'iniziativa di cui all'art. 5;

b) euro 40 euro e fino a un massimo di 160 euro per nucleo familiare, per almeno tre pernottamenti nelle strutture ricettive aderenti all'iniziativa di cui all'art. 5 situate nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge 33/2002.

#### Art. 5.

##### *Lista strutture ricettive*

1. Le strutture ricettive di cui all'art. 2, lettera b), al fine dell'iscrizione nella lista delle strutture aderenti all'iniziativa, devono farne richiesta collegandosi all'indirizzo internet disponibile sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata, inserendo i dati richiesti.

2. L'accesso, la compilazione e l'inoltro della domanda di iscrizione alla lista dovrà avvenire secondo le linee guida che verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata.

3. L'elenco delle strutture aderenti è pubblicato sul sito istituzionale della Regione entro il 31 maggio 2021 e periodicamente aggiornato.

4. L'inserimento negli elenchi di cui ai precedenti commi vale per le strutture ricettive aderenti quale accettazione e adesione al procedimento di acquisizione e liquidazione del Voucher come disciplinato dal presente regolamento.

### CAPO III

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VOUCHER

#### Art. 6.

##### *Prenotazione*

1. Ai fini del riconoscimento del Voucher, il cittadino residente in Friuli-Venezia Giulia prenota la vacanza in una sola struttura aderente, a partire dai sette giorni precedenti l'inizio della stessa, comunicando alla struttura ricettiva prescelta e inserita nella lista di cui all'art. 5, il codice fiscale dei componenti del nucleo familiare beneficiari del Voucher.

2. Con la registrazione dei codici fiscali dei richiedenti il Voucher, la struttura ricettiva, verificata sul sistema informatico la disponibilità delle risorse, comunica al beneficiario la conferma o meno dell'assegnazione dello stesso.

#### Art. 7.

##### *Convalida del Voucher e rilascio della dichiarazione*

1. La convalida del Voucher assegnato al cittadino residente in Friuli-Venezia Giulia avviene al momento del check-in nella struttura prescelta che provvederà alla registrazione definitiva acquisendone il codice identificativo.

2. Il cittadino residente in Friuli-Venezia Giulia deve sottoscrivere e consegnare alla struttura ricettiva, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, art. 47 di cui all'allegato B.

### CAPO IV

#### EROGAZIONE VOUCHER, RIMBORSO E REVOCA

#### Art. 8.

##### *Oneri della struttura ricettiva*

1. La struttura ricettiva deve:

a) effettuare la prenotazione del Voucher di cui all'art. 6;

b) provvedere alla convalida con registrazione di tutti i codici fiscali del nucleo familiare dei soggetti partecipanti alla vacanza;

c) emettere la fattura/ricevuta fiscale al beneficiario detraendone l'importo del Voucher spettante e indicandone il codice identificativo;

d) inserire nella piattaforma informatica copia della fattura/ricevuta fiscale emessa, nonché l'ulteriore documentazione, secondo le modalità indicate nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata;

e) provvedere alla richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 9.

#### Art. 9.

##### *Rimborso alle strutture ricettive*

Ai fini del rimborso le strutture ricettive aderenti richiedono all'Amministrazione regionale l'erogazione delle somme spettanti sulla base dei Voucher utilizzati dai beneficiari presso le proprie strutture con l'apposita procedura informatica descritta nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale della regione, nella pagina dedicata.

La liquidazione delle somme di cui al comma 1 verrà effettuata cumulativamente, per periodi non inferiori a quindici giorni, al massimo entro i trenta giorni successivi alla presentazione dei rimborsi.

#### Art. 10.

##### *Revoca*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il Voucher può essere revocato al soggetto che ne ha fruito (cittadino residente in Friuli-Venezia Giulia), in particolare, nei seguenti casi:

a) qualora risulti che il nucleo familiare abbia beneficiato di più di un Voucher per ciascun componente e nei limiti di cui all'art. 4;

b) qualora abbia presentato falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciato ai sensi del DPR 445/2000, art. 46 di cui all'allegato B.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione attività produttive e turismo - Servizio turismo emette il relativo provvedimento di revoca con richiesta, entro il termine di trenta giorni, di restituzione dell'importo dei Voucher erogati per il nucleo familiare, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

### CAPO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 11.

##### *Disposizioni di rinvio*


1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A - Elenco dei comuni oggetto del voucher TURESTA in FVG**

N.B. Le lettere A-B-C indicano i Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani come definiti dalla DGR 3303 dd.31/10/2000

Comuni	Provincia	Zona	Valore Voucher singolo	Valore Voucher massimo per nucleo familiare
Arba	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Aviano	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Aviano-centro abitato Collato	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Aviano-centro abitato Villotta	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Barcis	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Budoia	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Caneva	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Caneva-centro abitato La Crosetta	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Castelnovo del Friuli	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Cavasso Nuovo	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Clauzetto	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Fanna	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Maniago	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Meduno	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Monteale Valcellina	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Pinzano al Tagliamento	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Polcenigo	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Polcenigo-centro abitato Mezzomonte	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Sequals	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Tramonti di Sopra	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Tramonti di Sotto	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Travesio	PN	B	€ 80,00	€ 320,00
Vajont	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Vito d'Asio	PN	C	€ 80,00	€ 320,00
Vivaro	PN	A	€ 40,00	€ 160,00
Capriva del Friuli	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Comons	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Doberdò del Lago	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Dolegna del Collio	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Fogliano Redipuglia	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Monfalcone	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Mossa	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Ronchi dei Legionari	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
S. Floriano del Collio	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
S. Lorenzo Isontino	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Sagrado	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Savogna d'Isonzo	GO	A	€ 40,00	€ 160,00
Duino-Aurisina	TS	A	€ 40,00	€ 160,00
Monrupino	TS	A	€ 40,00	€ 160,00
Monrupino-centro abitato Zolla	TS	B	€ 80,00	€ 320,00
S. Dorligo della Valle	TS	A	€ 40,00	€ 160,00
S. Dorligo della Valle-centro abitato Grozzana	TS	B	€ 80,00	€ 320,00
S. Dorligo della Valle-centro abitato Pesek di Grozzana	TS	B	€ 80,00	€ 320,00
Sgonico	TS	A	€ 40,00	€ 160,00
Amaro	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Ampezzo	UD	C	€ 80,00	€ 320,00



**ALLEGATO A - Elenco dei comuni oggetto del voucher TUReSTA in FVG**

N.B. Le lettere A-B-C indicano i Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani come definiti dalla DGR 3303 dd.31/10/2000

Comuni	Provincia	Zona	Valore Voucher singolo	Valore Voucher massimo per nucleo familiare
Arta Terme	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Artegna	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Attimis	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Attimis-centro abitato Cancellier	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Attimis-centro abitato Porzus	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Attimis-centro abitato Subit	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Bordano	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Cavazzo Carnico	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Cervento	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Chiusaforte	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Cividale del Friuli	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Corneglians	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Dogna	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Drenchia	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Enemonzo	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Enemonzo-centro abitato Fressis	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Enemonzo-centro abitato Maiaso	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Enemonzo-centro abitato Tartinis-Colza	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Faedis	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Faedis-centro abitato di Canebola	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Faedis-centro abitato di Valle	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Forgaria nel Friuli	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Forgaria nel Friuli-centro abitato Montepirat	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Forni Avoltri	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Fromi di Sopra	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Gemona del Friuli	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Grimacco	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Lauco	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Ligosullo	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Lusevera	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Magnano in Riviera	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Malborghetto-Valbruna	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Moggio Udinese	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Montenas	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Nimis	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Nimis-centro abitato Borgo di Mezzo	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Nimis-centro abitato Chialnimis	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Nimis-centro abitato Montepirato	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Ovaro	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Paluzza	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Paularo	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Pontebba	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Povoletto	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Prato Carnico	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Preone	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Prepotto	UD	B	€ 80,00	€ 320,00



**ALLEGATO A - Elenco dei comuni oggetto del voucher TUReSTA in FVG**

N.B. Le lettere A-B-C indicano i Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani come definiti dalla DGR 3303 dd.31/10/2000

Comuni	Provincia	Zona	Valore Voucher singolo	Valore Voucher massimo per nucleo familiare
Prepotto-centro abitato Castelmonte	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Pulfero	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Ravascello	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Raveo	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Raveo-centro abitato Raveo	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Resia	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Resiutta	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Rigolato	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
S. Pietro al Natisone	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
S. Pietro al Natisone-centro abitato Mezzan Costa	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
S. Pietro al Natisone-centro abitato Vernassino	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
San Leonardo	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
San Leonardo-centro abitato Iainich	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Sauris	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Savogna	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Socchieve	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Stregna	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Sutrio	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Taipana	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Tarcento	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Tarcento-centro abitato Beorchian	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Tarcento-centro abitato Culau	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Tarcento-centro abitato Sammardemchia	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Tarcento-centro abitato Sedilis	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Tarvisio	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Tolmezzo	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Tolmezzo-centro abitato Cazzaso	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Tolmezzo-centro abitato Cazzaso Nuova	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Tolmezzo-centro abitato Fusea	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Tolmezzo-centro abitato Illegio	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Tolmezzo-centro abitato Lorenzaso	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Torreano	UD	A	€ 40,00	€ 160,00
Torreano-centro abitato Masarolis	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Torreano-centro abitato Reant	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Torreano-centro abitato Tamoris	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Trasaghis	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Treppo Carnico	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Venzona	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Verzegnis	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Villa Santina	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Zuglio	UD	B	€ 80,00	€ 320,00
Zuglio-centro abitato Fielis	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
Zuglio-centro abitato Sezza	UD	C	€ 80,00	€ 320,00
<b>Comuni capoluogo DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</b>				
Trieste			€ 80,00	€ 320,00
Udine			€ 80,00	€ 320,00



**ALLEGATO A - Elenco dei comuni oggetto del voucher TUReSTA in FVG**

N.B. Le lettere A-B-C indicano i Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani come definiti dalla DGR 3303 dd.31/10/2000

Comuni	Provincia	Zona	Valore Voucher singolo	Valore Voucher massimo per nucleo familiare
Gorizia			€ 80,00	€ 320,00
Pordenone			€ 80,00	€ 320,00
<b>Siti regionali culturali UNESCO</b>				
Cividale del Friuli (UD)			€ 80,00	€ 320,00
Aquileia (UD)			€ 80,00	€ 320,00
Palmanova (UD)			€ 80,00	€ 320,00
Sito Unesco Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave: Andreis (PN - C), Cimolais (PN - C), Claut (PN - C), Erto e Casso (PN - C), Forni di Sopra (UD), Forni di Sotto (UD - C), Frisanco (PN - C), Tramonti di Sopra (PN - C), Sappada (UD)			€ 80,00	€ 320,00
Sito Unesco Palù di Livenza (PN) Caneva e Polcenigo			€ 80,00	€ 320,00



## ALLEGATO B

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
 Direzione centrale attività produttive e turismo  
 Servizio turismo  
 Via Sabbadini n. 31  
 33100 Udine

Oggetto: Voucher TURESTA in FVG – dichiarazione del beneficiario del Voucher

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ**

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Con questo modello il Richiedente il Voucher presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

**dichiara**

A. di aver ottenuto il Voucher TURESTA in FVG numero \_\_\_\_\_ (indicare il codice identificativo rilasciato alla struttura ricettiva dal sistema di convalida del voucher) per il pernottamento presso la struttura ricettiva aderente all'iniziativa in oggetto " \_\_\_\_\_ " (indicare il nome della struttura ricettiva) per il sottoscritto e per le persone di seguito elencate facenti parte del proprio nucleo familiare e tutte residenti in Friuli Venezia Giulia:

- Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_;

B. che il sottoscritto e gli altri soggetti di cui alla lettera A, non hanno mai prima d'ora usufruito del Voucher TURESTA in FVG;



C. *barrare l'opzione corretta:*

che non vi sono altri soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare che hanno usufruito del Voucher TURESTA in FVG

ovvero

che i seguenti soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare hanno già usufruito del Voucher TURESTA in FVG:

- Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_;

**N.B. Si ricorda che ciascun componente del nucleo familiare può usufruire del Voucher una sola volta e comunque nei limiti di cui all'articolo 4 del Regolamento.**


- D. di acconsentire al trattamento dei dati personali atteso che, con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), aggiornato al Decreto Legislativo n. 101/2018, si rende noto che i dati personali indicati nella presente dichiarazione saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, autonomo titolare del trattamento nella persona del Presidente dello stesso. Per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuati da parte degli uffici regionali, si rimanda alla "informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679" reperibile al seguente indirizzo internet <<<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/privacy>>>. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini di usufruire del voucher TURESTA in FVG. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati stessi.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ALLEGA copia di un documento di identità in corso di validità

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

21R00303



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2021, n. 088/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 giugno 2021, n. 23)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e, in particolare, l'art. 15, che:

— al comma 1 istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

— al comma 2 demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, ai fini del trasferimento agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto il regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con proprio decreto n. 048/2020 del 23 marzo 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 16 aprile 2021 con la quale, in via preliminare, è stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020»;

Preso atto che, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla Legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie loca-

li), il Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 7 del 20 aprile 2021 ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione come risulta dall'estratto n. 9/21;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 7 maggio 2021;

#### Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020», nel testo allegato che costituisce parte integrante sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020.

*(Omissis).*


#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 048/2020*

1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: «essere iscritti nel registro previsto dall'art. 13, comma 5, della medesima legge regionale e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'art. 14 del presente regolamento» sono soppresse;

b) alla lettera c) dopo le parole: «essere accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2005» sono aggiunte le parole: «e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'art. 14 del presente Regolamento».



## Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 048/2020*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «a uno dei servizi di cui all'art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a uno dei servizi di cui all'art. 1, commi 2 e 3»;

b) al comma 6 le parole: «a uno dei servizi educativi di cui all'art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a uno dei servizi educativi di cui all'art. 1, commi 2 e 3».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 048/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 le parole: «fra quelli di cui all'art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «fra quelli di cui all'art. 1, commi 2 e 3».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 048/2020*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e» sono soppresse e dopo le parole «i gestori dei servizi» è inserita la seguente: «accreditati»;

b) al comma 2 la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 048/2020*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: «esclusivamente» è soppressa e la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «gennaio»;

b) al comma 3 il periodo: «Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 luglio di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza, gli importi delle rette per l'anno educativo successivo.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 30 giugno di ogni anno ai SSC di rispettiva competenza, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dell'amministrazione Regionale, gli importi delle rette per l'anno educativo successivo».

## Art. 6.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai procedimenti relativi alle domande di abbattimento rette riferite all'anno educativo 2020/2021 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti del presente regolamento.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. 091/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13/03/2019.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2021)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019;


Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione europea in data 25 gennaio 2019 e registrata con numero SA.53291 (2019/XA);

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che, tra l'altro, modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 (UE) prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2022;

Preso atto che con nota Ares (2020)7535412 del 11 dicembre 2020, la Commissione europea, DG Concorrenza, ha comunicato la possibilità di prorogare regimi di aiuto esentati a norma del regolamento (UE) 702/2014 in scadenza il 31 dicembre 2020, sino al 30 giugno 2023, alla luce del periodo transitorio di sei mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 4 del regolamento stesso, senza la necessità di presentare una comunicazione aggiuntiva, purché i regimi non comportino alcuna modifica sostanziale;

Visto in particolare l'articolo 12 del succitato Regolamento emanato con proprio decreto n. 032/ Pres./2019 che dispone che i contributi ivi previsti si applicano fino al 30 giugno 2021 ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014;

Considerata l'efficacia finora riscontrata degli interventi messi in atto grazie agli aiuti concessi alle imprese agricole operanti in regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione e al controllo della cimice marmorata asiatica, in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 22/2002 e la ricaduta positiva sul territorio;



Ritenuto necessario prorogare la durata del regolamento fino al 30 giugno 2023 al fine di consentire il finanziamento di ulteriori interventi per l'installazione di reti destinate alla prevenzione e al controllo della cimice marmorata asiatica;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13/03/2019» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 21 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13/03/2019» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL «REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PER L'INSTALLAZIONE DI RETI DESTINATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTROLLO DELLA CIMICE MARMORATA ASIASTICA (*HALYOMORPHA HALIS*), IN ATTUZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)» EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 032/PRES. 26 FEBBRAIO 2019, PUBBLICATO SUL BUR N. 11 DEL 13/03/2019.

(Omissis);

Art. 1.

*Modifica all'art. 12 del decreto del  
Presidente della Regione n. 32/2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 32 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)) le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

**21R00305**


LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2022-GUG-01) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 1 0 8 \*

€ 2,00

